

Avv. Walter Zidarich

Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

C O R T E D' APPELLO DI TRIESTE

ATTO DI CITAZIONE PER REVOCAZIONE

ex art. 395, n. 4, c.p.c. e ss.

della sentenza n. 278/2020 pubblicata il 19/06/2020

nel procedimento RG n. 139/2019

**con istanza di sospensione dell'esecuzione
e dei termini di ricorso per Cassazione**

[SG/2020/LC/WS-IV-it]

Per:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*] quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano, rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

3) Movimento Trieste Libera (C.F. 90132610321) con sede in piazza della Borsa 7, Trieste in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* sig. Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.03.1965 (C.F. GRSRRT65C24L424Z), rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 495 persone fisiche e giuridiche appellanti con delega autenticata in atti alla I.P.R. F.T.T., tutte rappresentate e difese come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 oppure tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it:

[*intervenienti da 4 a 498: omissis*]

-Appellanti-Attori

Contro:

1) Il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

2) Il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

3) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

4) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

5) L'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

6) L'Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 0634098100 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

7) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

8) L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo Presidente in carica *pro tempore*, convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Trieste in Via Sant'Anastasio 5.

- Convenuti appellati

Tutti quali parti nel giudizio definito con la revocanda sentenza n. 278/2020 pubblicata in data 19.06.2020 della Corte d'Appello di Trieste nel procedimento RG n. 139/2019.

F A T T O

Con atto di citazione il 22/05/2017 gli odierni attori hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Trieste gli odierni convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Nel merito

Accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica

Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre- costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

- a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciarmente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;
- b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;
- c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

– Onorari di legge con accessori integralmente rifiusi.”

Con sentenza n. 587/2018 pubblicata il 29/09/2018 il giudice di primo grado ha riconosciuto, tra altro, che *«il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana [...] bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione delle norme statali. [...]»*, ma ha evitato di esaminare e decidere la causa nel merito rigettandola come inammissibile *«sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile in questa sede»*, e condannando in solido attori ed intervenienti a rifondere le spese alle parti convenute.

Con atto di citazione notificato il 07.03.2019 gli attori ed intervenuti hanno quindi impugnato la sentenza di primo grado avanti la Corte d'Appello di Trieste, per i seguenti motivi:

1. Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dal DCGTT n. 100/1955.
2. Violazione del Dlgs 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, del DPR 27 ottobre 1954, della L. cost. 1/1963, artt. 1,2, 4, 70, nonché degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; contraddizione logico-giuridica insanabile.
3. Illogicità, genericità, disattendimento e travisamento radicale della domanda e delle norme di cui si chiede accertamento ed esecuzione; omessa applicazione dell'art. 23 Cost.
4. Violazione delle garanzie di giustizia fondamentali pertinenti.

In data 28.05.2020 il Collegio ha emesso sentenza di rigetto n. 278/2020 pubblicata il 19.06.2020 e ad oggi non notificata, così decidendo:

«[...] i motivi d'appello – che in quanto connessi possono essere congiuntamente esaminati – sono infondati e la gravata sentenza merita conferma per le seguenti ragioni.

Invero, reputa la Corte che nella presente fattispecie, in considerazione della natura della controversia, sia ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all'azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione da parte di qualsiasi giudice: non spetta, infatti, all'Autorità Giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono comprese quelle di adesione ai trattati internazionali e di politica fiscale.

Ciò di cui si discute in causa è, infatti, il diritto dello Stato italiano ad esercitare la propria potestà impositiva su una parte del territorio che - sulla base delle leggi vigenti - appartiene alla sovranità della Repubblica Italiana.

Premesso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale – e quindi la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile - costituisce una questione di merito, va qui osservato che la domanda attorea presuppone l'esistenza di un organismo internazionale denominato "Territorio Libero di Trieste", esistenza che per molteplici ragioni va, invece, esclusa.

A tale proposito può ricordarsi che già con sentenza 53/1964 la Corte Costituzionale affermava l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte Costituzionale preferibile - secondo la quale "la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata" e la seconda secondo la quale "essa sovranità è stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano".

La questione è stata poi approfonditamente esaminata – con puntuale applicazione dei principi generali applicabili ai trattati internazionali – dalla sentenza 530/2013 del TAR Friuli Venezia Giulia, decisione adesivamente richiamata dalla sentenza n. 15666/2014 della Corte di Cassazione, sez. III penale.

E' noto che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il territorio di Trieste divenne motivo di contesa tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, che entrambe rivendicavano la propria sovranità sulla zona.

Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, al fine di risolvere la questione, prevedeva agli articoli 21 e 22 e agli allegati VI, VII, VII, IX e X, la creazione del Territorio Libero di Trieste, uno stato cuscinetto indipendente, garantito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, demilitarizzato e neutrale, con propri governo, potere legislativo e giudiziario.

Come affermato dalla citata sentenza del TAR FVG "...una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace ed in particolare dell'art. 21, in relazione al... principio di effettività, porta a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore. Ciò per evidenti motivi pratici, in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi, ma anche per la decisiva ragione che la nomina del governatore ad opera del Consiglio di sicurezza avrebbe evidenziato la volontà concorde delle grandi potenze di attuare quella parte del Trattato di pace che istituiva il territorio libero. Ebbene, com'è noto, la designazione del governatore non avvenne mai e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità".

Dopo il Trattato di pace, con Memorandum di Intesa sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954, i Governi di Italia, Stati Uniti e Jugoslavia, avendo constatato "l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste", ponevano termine al Governo militare nelle zone "A" e "B" del territorio e definivano la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia per la parte non prevista dal

Trattato di pace, fissando i confini tra i due paesi derivanti dalla spartizione del territorio libero.

L'Italia confermava i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni ed internazionali, ed in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963, che istituiva la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, confini poi confermati dal trattato istitutivo della comunità europea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975.

Infine, con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, concluso tra Italia e Jugoslavia, veniva confermato il confine del 1954 con alcune precisazioni riguardanti il confine marittimo), si stabiliva che il Memorandum d'intesa di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto, e l'Italia e la Jugoslavia incorporavano formalmente le zone (rispettivamente zona "A" e zona "B") precedentemente amministrate in via provvisoria; veniva in tal modo definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "Territorio Libero di Trieste", tanto che, a seguito di richiesta dei Delegati Permanenti di Italia e Jugoslavia, nel giugno del 1977 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU rimuoveva dall'elenco degli argomenti all'ordine del giorno i punti afferenti la relativa questione e la nomina del Governatore.

Nessuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli art. 23 e 113 Cost. si è pertanto verificata nel presente procedimento.

Quanto al corpus normativo che gli appellanti assumono violato, basti qui aggiungere, quanto al D.Lgs. 1430/1947 ratificato con legge 3054/1953), che il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi, e quanto al D.P.R. 27 ottobre 1954, con il quale venne nominato il Commissario Generale per il T.L.T., che tale organo era emanazione dello Stato italiano e non il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma; l'interpretazione dell'art. 70 della legge costituzionale 1/1963 è stata poi autorevolmente resa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 53/1964; inoltre, parimenti infondate sono le deduzioni degli appellanti concernenti – sempre sul presupposto dell'esistenza del T.L.T. come autonomo Stato sovrano -la supposta violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge in materia tributaria e fiscale.

Infine, anche per una migliore comprensione della vicenda da parte dei numerosi soggetti che hanno ritenuto di aderire alla presente iniziativa giudiziaria, reputa la Corte sia qui opportuno ribadire che nell'ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall'effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l'acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del potere di governo.

Il principio trova applicazione anche in materia di estinzione e modifica dei trattati internazionali, posto che, come efficacemente affermato dal Tar FVG nella menzionata sentenza, "...la previsione astratta di un trattato deve trovare il suo riscontro nel mondo reale, altrimenti con il trascorrere del tempo perde efficacia, consentendo sia una disapplicazione del trattato stesso sia una sua modifica".

Lo stesso principio risponde alla necessità che la situazione di diritto si adegui alla situazione di fatto modificatasi per il trascorrere del tempo; sicché la presente controversia - a 45 anni dal Trattato di Osimo, in presenza di una stabile organizzazione statale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato Italiano all'interno dei suoi confini- appare priva di ogni ragione d'essere, oltre che di ogni fondamento.

Le restanti questioni sono assorbite.

[...]

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 587/2018 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 – rigetta il proposto appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;

2 – condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 21.816,00 quanto alle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato ed in € 13.635,00 quanto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
3 - dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, D.P.R. 115/2002.»

D I R I T T O

Motivi di revocazione **ex art. 395 n. 4 c.p.c. e ss.**

1. Sintesi.

In sintesi, sia il Giudice di primo grado, sia il Collegio d'appello, hanno rigettato la domanda senza esaminare e decidere la causa nel merito affermando carenza di presupposti dirimenti, tuttavia diversi tra loro.

Il giudice monocratico ha infatti evitato l'esame e la decisione della causa nel merito affermando carenza di interesse ad agire dei ricorrenti.

In appello il Collegio non ha condiviso i motivi del giudice di primo grado impugnato, ma ha evitato anch'esso l'esame e la decisione della causa nel merito affermando carenza del presupposto costituito dall'esistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste – Free Territory of Trieste quale fonte dei diritti invocati. In subordine, ha inoltre affermato difetto di giurisdizione sulla materia di causa.

La decisione del Collegio risulta perciò fondata principalmente sul presupposto logico-giuridico necessario della verità dei fatti che esso afferma costituire prova dell'asserita inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, nonché dell'asserito difetto di giurisdizione.

I fatti decisori così affermati come veri su ambedue le questioni risultano invece contraddetti da evidenze immediatamente rilevabili dagli atti di causa, in carenza perciò palese di verifica istruttoria della verità dei fatti posti a fondamento della decisione.

La decisione risulta dunque fondata su errori di fatto che ne sono il presupposto logico-giuridico necessario, e come tali costituiscono motivo di impugnazione per revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c., a prescindere dai motivi di impugnazione ordinaria per Cassazione.

Gli errori di fatto riguardanti l'esistenza giuridica del Free Territory of Trieste risultano inoltre ricavati principalmente – ed evidentemente senza verifica della verità – da quelli di una sentenza amministrativa ingannevole del TAR FVG (n. 530/2013) che il Collegio ha scelto inspiegatamente di applicare al posto delle leggi invocate.

È perciò anche palese che tale scelta, ad imitazione impropria dei sistemi giuridici anglosassoni di *common law*, sovverte i principi fondanti del sistema giuridico italiano

di diritto codificato, *civil law*, che impongono al giudice ordinario la ricognizione ed applicazione diretta della legge, e non dei precedenti giurisdizionali (tantomeno se amministrativi).

Il *vulnus* radicale così arrecato all'ordinamento appartiene tuttavia al novero dei vizi contestuali e concorrenti della stessa sentenza d'appello che per loro natura rimangono soggetti ad impugnazione ordinaria, e non all'azione straordinaria per revocazione ex art. 395, n. 4. c.p.c. qui proposta.

2. Configurazione dell'errore di fatto revocatorio.

Il processo ha come fine la tutela di diritti ed interessi (art. 24, 1° comma Cost., art. 2907, 1° comma, c.c., art. 99 c.p.c.) che si fondano su fatti.

Nella decisione del giudice il corretto accertamento istruttorio della verità dei fatti è pertanto la premessa e condizione necessaria per la corretta interpretazione ed applicazione della norma sostanziale che vi deve essere applicata.

Ne consegue che l'errore del giudice nell'accertamento istruttorio doveroso della verità dei fatti giustifica per sé l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. anche a prescindere dal differente errore nell'applicazione del diritto sostanziale, che rimane riservato ad impugnazione ordinaria.

Per tale sua stessa specificità, il rimedio straordinario della revocazione per errore di fatto (esperibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c.) non ammette tuttavia interpretazioni estensive.

L'art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive pertanto la rilevanza e decisività dell'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza al caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;

Il rimedio della revocazione è dunque concesso non contro errori di criterio nella valutazione del fatto, bensì contro l'errore di fatto propriamente detto, ossia quando il giudice per decidere non ha esaminato gli elementi costitutivi del fatto e non si è quindi pronunciato sulla sua verità o meno.

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste quindi in una falsa percezione della realtà, e deve concretarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, la quale sia in contrasto con le evidenze di causa, cioè con quanto emerge direttamente dagli atti sottoposti al suo giudizio e vi è concretamente rilevabile con la semplice, immediata e doverosa verifica istruttoria preliminare della verità del fatto affermato.

L'errore di fatto revocatorio non può pertanto riguardare – per definizione – valutazioni del contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti come esposte negli atti di causa,

in quanto le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell'art. 395, n. 4, e la loro valutazione non può costituire errore di percezione, ma errore di giudizio nell'ambito dell'attività valutativa ed interpretativa del giudice.

Poiché dunque l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., è un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, esso non è inoltre configurabile rispetto ad atti o documenti che non siano stati prodotti, e nel giudizio di revocazione è inammissibile la produzione di documenti nuovi per dimostrare la sussistenza dell'errore revocatorio.

Per poter costituire motivo di revocazione della sentenza, l'errore di fatto propriamente configurato deve però avere anche carattere decisivo, in quanto costituisca motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione. Deve cioè sussistere un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea supposizione e la pronuncia resa in concreto dal giudice.

Tale nesso causale tra errore di fatto e decisione – nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio – non è inoltre un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, che distingue l'errore di fatto, quale motivo di revocazione, dall'errore di giudizio riservato invece ad impugnazione ordinaria.

Nel giudizio di revocazione non si tratta pertanto di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa se non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità appunto logico-giuridica.

Tale è appunto il caso della sentenza qui impugnata, ove la decisione sfavorevole agli odierni ricorrenti risulta interamente determinata da una sequenza di errori di fatto evidenti, immediatamente e perfettamente configurati tali ex art. 395, n. 4, c.p.c. per la natura stessa dell'oggetto di causa.

L'oggetto di causa consiste qui infatti nell'accertamento delle leggi che riconoscono nell'ordinamento italiano vigente l'esistenza giuridica dell'attuale Territorio Libero di Trieste / Free Territory of Trieste sub-affidato fiduciariamente all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, e nella tutela di diritti conseguenti.

I fatti materiali da accertare a fondamento dei diritti di cui si chiede qui tutela non sono perciò costituiti da eventi o da atti fra le parti, sui quali possano sussistere incertezze e contraddittorio.

Sono costituiti qui invece ed esclusivamente dai contenuti oggettivi di alcune leggi italiane vigenti – manifesti dunque per definizione – dei quali fanno perciò prova unica e certa i testi pubblicati delle leggi medesime, che il giudice ha come tale l'obbligo di conoscere ed applicare. Le leggi invocate a tal fine sono inoltre tutte puntualmente

richiamate e precisate dagli attori negli atti di causa, che qui si richiamano perciò integralmente.

Nella presente causa dunque l'accertamento istruttorio preliminare della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione consiste principalmente nella verifica necessaria e doverosa, da parte del giudice, della coincidenza tra le evidenze di legge come proposte in contraddittorio negli atti di causa e la verità immediatamente accertabile dei contenuti testuali e completi delle leggi così invocate, la cui natura di fatto oggettivamente provato *a priori* precede e condiziona anche l'eventuale dibattito interpretativo.

Gli attori si sono inoltre premurati di facilitare la verifica istruttoria dei contenuti oggettivi delle leggi invocate, producendo in atti di causa sin dal giudizio di primo grado, quale Allegato 6 all'atto di citazione (documento SG/2017/LC/M-V-it) una rassegna sistematica esauriente dell'intero corpus normativo italiano di riferimento, aggiornata e completa degli estremi di pubblicazione e vigenza.

Tale corpus normativo di diritto italiano è quindi introdotto interamente negli atti di causa a sostegno istruttorio perciò imprescindibile della domanda.

Allo stesso scopo, gli attori hanno inoltre prodotto già in primo grado quale allegati A e B alla prima memoria (documenti SG/2016/LC/M-IV.1-it e SG/2016/LC/M-IV.Add) un'analisi critica completa, documentata e dettagliata dei radicali errori di fatto già proposti in materia dalla summenzionata sentenza amministrativa del TAR FVG n. 530/2013, sulla quale il Collegio ha scelto tuttavia di fondare la propria decisione qui impugnata.

A questo proposito, l'atto di appello segnalava inoltre espressamente (pagg. 35-36) la divaricazione esistente tra l'operato del legislatore italiano, che ha eseguito puntualmente dal 1947 ad oggi nell'ordinamento gli obblighi internazionali in soggetta materia, e quello di ambienti politici che invece ne promuovono la negazione con tesi pseudo-giuridiche ingannevoli riversate in alcune sentenze abnormi utilizzate surrettiziamente come sistema di prova circolare per ostacolare l'applicazione delle leggi.

Gli attori avevano già richiamato e precisato in atti di causa pure i contenuti reali della stessa sentenza di Corte Costituzionale n. 53/1964 che il Collegio ha poi proposto erroneamente a supporto ulteriore della propria decisione qui impugnata per revocazione.

Per quanto riguarda dunque l'asserita, pregiudiziale inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, la decisione del Collegio risulta fondata su errori di fatto nella percezione dei contenuti oggettivi sia di leggi italiane vigenti, sia di una sentenza di Corte Costituzionale, benché tali contenuti fossero, come tali, tutti immediatamente verificabili dal giudice e puntualmente richiamati e precisati negli atti di causa.

Per quanto riguarda invece l'asserito difetto di giurisdizione sulla materia di causa, la decisione del Collegio risulta fondata su errori di fatto nella percezione dei contenuti evidenti della domanda attorea, così come puntualmente formulati nell'atto di citazione.

In ambedue i casi, si tratta perciò di errori di fatto decisivi che il Collegio poteva riscontrare immediatamente tali dalla semplice lettura degli atti di causa e dalla doverosa verifica istruttoria dei contenuti delle leggi e sentenze ivi richiamate, nonché dalla proposizione di tesi palesemente contraddittorie su uno stesso fatto (la verità è una), così come ora gli attori li hanno potuti immediatamente rilevare dalla semplice lettura della sentenza, così come qui di seguito precisati.

3. Errori di fatto revocatorî.

Costituiscono pertanto, in sé singolarmente, in correlazione tra loro e nel loro complesso, errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4. c.p.c. le seguenti affermazioni decisorie contrarie al vero con le quali il Collegio ha motivato la propria decisione qui perciò impugnata:

3.1. L'affermazione decisoria contraria al vero che la Corte Costituzionale con sentenza 53/1964 «afferma l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate [...].»

L'errore di fatto revocatorio era ed è immediatamente rilevabile dalle evidenze degli atti di causa, nei quali il provvedimento è testualmente citato, e dalla verifica istruttoria doverosa, ma evidentemente omessa, del testo del provvedimento stesso.

Poiché con detta sentenza la Corte Costituzionale non afferma affatto l'inesistenza del Free Territory of Trieste, bensì dichiara di non pronunciarsi sul punto: «La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere [...].»

3.2. L'affermazione decisoria contraria al vero che «Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 [...] prevedeva agli articoli 21 e 22 e agli allegati VI, VII, VII (sic), IX e X, la creazione del Territorio Libero di Trieste.»

L'errore di fatto revocatorio consiste nell'omettere in tal modo di considerare ai fini della decisione gli altri articoli ed allegati del Trattato di Pace che istituiscono e regolano l'attuale Free Territory of Trieste. Tale errore non ha inoltre natura meramente formale, bensì sostanziale, poiché le norme così eluse ai fini della decisione sono precisamente:

- l'art. 4 che stabilisce il confine tra l'Italia ed il Free Territory of Trieste;
- l'art. 5, che stabilisce le procedure per la demarcazione dei nuovi confini;
- l'art. 48.5, che concerne le installazioni navali militari italiane esistenti o nuove entro le 15 miglia dai nuovi confini marittimi;

- l'art. 78.7, che concerne responsabilità dell'Italia per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste;
- l'art. 79.6.g), che concerne indennità riguardanti beni delle persone fisiche e giuridiche nel Territorio Libero di Trieste;
- gli artt. 86 ed 87, che sottraggono alla giurisdizione nazionale ogni questione relativa all'esecuzione ed all'interpretazione del Trattato;
- l'Allegato I D, contenente la cartografia relativa alla frontiera del Territorio Libero di Trieste con l'Italia (Articoli 4 e 22 del Trattato);
- l'Allegato VIII, che istituisce e regola il Porto Franco internazionale di Trieste quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste.

L'errore di fatto era ed è immediatamente rilevabile sia dalle evidenze degli atti di causa, nei quali il Trattato è espressamente e dettagliatamente richiamato e citato (in particolare nella rassegna normativa SG/2017/LC/M-V-it), sia dalla verifica istruttoria doverosa, ma evidentemente omessa, del testo del Trattato stesso quale legge vigente e prevalente dell'ordinamento italiano in forza del DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952.

3.3. L'affermazione decisoria contraria al vero che «la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore [...] in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi [...] e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità.»

Si tratta di un errore di fatto revocatorio radicale e plurimo, poiché il Trattato di Pace del 1947, che è anche legge vigente e prevalente dello Stato italiano, non condiziona affatto alla nomina del Governatore la costituzione del Free Territory of Trieste, che è stato perciò effettivamente, efficacemente e pacificamente costituito in esecuzione del Trattato dal 15 settembre 1947 per effetto della sua entrata in vigore nello stesso ordinamento italiano.

L'errore di fatto era ed è immediatamente rilevabile sia dalle evidenze degli atti di causa, nei quali il Trattato è espressamente e dettagliatamente richiamato e citato (in particolare nella rassegna normativa SG/2017/LC/M-V-it), sia dalla verifica istruttoria doverosa, ma evidentemente omessa, del testo del Trattato stesso quale legge vigente e prevalente dell'ordinamento italiano in forza del DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952.

Il Trattato infatti dispone inequivocabilmente al suo art. 21 la costituzione immediata ed incondizionata del Free Territory of Trieste, riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, con cessazione della sovranità italiana dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e con applicazione del Regime Provvisorio di governo stabilito

dall'Allegato VII, che lo affida ai Comandi Alleati sino alla nomina del Governatore (art. 1), e con esecuzione contestuale (art. 2 quarto comma) delle norme compatibili dello Statuto Permanente stabilito dall'Allegato VI.

L'effettività ed efficacia di tali disposizioni, in quanto eseguite dall'entrata in vigore del Trattato (avvenuta il 15 settembre 1947) ad oggi era ed è inoltre anch'essa immediatamente rilevabile dagli atti di causa, ove ne sono espressamente richiamati e citati (in particolare nella rassegna normativa SG/2017/LC/M-V-it) i seguenti atti e strumenti esecutivi principali:

– il Proclama n. 1 del 15.9.1947 con cui il Governo Militare Alleato dichiara costituito il Territorio Libero di Trieste in esecuzione dell'art. 21 del Trattato di Pace e si insedia quale suo primo Governo di Stato con *«tutti i poteri di governo ed amministrativi della zona [...] come pure la giurisdizione sugli abitanti della zona stessa»* allo scopo *«di rendere esecutive le disposizioni del Trattato di Pace», e precisamente il suo art. 21, l'art. 2 dell'Allegato VI e l'art. 1 dell'Allegato VII.»* (il documento, benché di solare evidenza, è stato anche depositato negli atti di causa dalla resistente difesa dell'INPS).

– il DPR 13 dicembre 1948 n. 1630 – Approvazione degli Accordi di Stato conclusi *«tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti con funzioni di Governo della rispettiva zona del Territorio Libero di Trieste»* per *«dare esecuzione alle clausole del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»*, premesso che *«detto Trattato è entrato in vigore il 15 settembre 1947»* e considerato che *«ai sensi dell'art. 21, da tale data si è costituito il Territorio Libero di Trieste ed è entrato in vigore lo strumento relativo al regime provvisorio, di cui all'allegato VII del medesimo Trattato»* e che *«ai sensi dell'art. 1 di tale allegato, fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi Militari Alleati, entro le rispettive Zone di competenza»*.

– il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 – *Memorandum of Understanding (with annexes and exchange of notes) regarding the Free Territory of Trieste*, come approvato dal Parlamento italiano e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero degli Esteri n. 1/1955;

– il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) che, in esecuzione del Memorandum d'Intesa di Londra, nomina un *«Commissario Generale del Governo alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato»*.

– la conseguente comunicazione ufficiale dd. 17.1.1955 alle Nazioni Unite con cui l'Osservatore italiano ed i Rappresentanti britannico, statunitense e jugoslavo informano il Consiglio di Sicurezza del passaggio delle consegne d'amministrazione civile avvenuto il 26.10.1954 in esecuzione del Memorandum d'Intesa, nonché del fatto che il giorno stesso il Governo italiano ha costituito un apposito *«civilian government under a Commissioner General (Commissario generale)»* e che la parte jugoslava aveva *«similarly replaced military by civilian administration in the area which it administers»*.

- la L.cost. n. 1/1963 con il cui art. 70 l'esercizio dei poteri del Commissario Generale è stato ripartito, a tutt'oggi, secondo competenza tra i neoistituiti Commissario nella Regione Friuli Venezia Giulia, Prefetto e Regione stessa.
- il Decreto interministeriale 13 luglio 2017 - Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (G.U. 31 luglio 2017, n.177), emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».
- l'art.1. comma 66, lettera b. della Legge n. 205/2017, che modifica il comma 618 dell'art. 1 della Legge 190/2014 subordinandone l'esecuzione al rispetto «*del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054*».

Tali evidenze in atti di causa erano inoltre anch'esse immediatamente riscontrabili con la verifica istruttoria doverosa, ma evidentemente omessa, dell'esistenza e dei contenuti di ciascuno degli stessi atti e strumenti richiamati.

3.4. L'affermazione decisoria contraria al vero che «Dopo il Trattato di pace, con Memorandum di Intesa sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954, i Governi di Italia, Stati Uniti e Jugoslavia [...] definivano la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia per la parte non prevista dal Trattato di pace, fissando i confini tra i due paesi derivanti dalla spartizione del territorio libero.»

Gli errori di fatto revocatorî sono qui due ed invero clamorosi, poiché il Memorandum d'Intesa del 1954 non contiene alcuna definizione della frontiera fra Italia e Jugoslavia, e tantomeno «per la parte non prevista dal Trattato di pace» ed è sottoscritto anche dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il collegio, dunque, non solo non ha verificato quali siano veramente i Governi firmatari del Memorandum d'Intesa del 1954 (concernente un sub-mandato di amministrazione civile provvisoria), ma ne confonde i contenuti con quelli del Trattato bilaterale italo-jugoslavo detto di Osimo del 1975 (v. sotto al punto 3.8).

I due errori di fatto erano e sono pertanto immediatamente rilevabili sia dalle evidenze degli atti di causa, nei quali i due diversi strumenti sono espressamente e dettagliatamente richiamati e citati (in particolare nella rassegna normativa SG/2017/LC/M-V-it) sia dalla verifica istruttoria del testo di ambedue gli strumenti, doverosa ma evidentemente omessa benché essi siano eseguiti nell'ordinamento italiano rispettivamente con il summenzionato DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) previa approvazione del Parlamento, e con L. n. 73/1977.

3.5. L'affermazione decisoria contraria al vero che «Il Commissario Generale per il T.L.T.» nominato con D.P.R. 27 ottobre 1954 in quanto «emanazione dello Stato italiano» non fosse «il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma».

Si tratta di errore di fatto revocatorio immediatamente rilevabile dalle evidenze degli atti di causa, nei quali sono espressamente e dettagliatamente richiamati e citati (in particolare nella rassegna normativa SG/2017/LC/M-V-it) gli opposti strumenti ed atti relativi principali, e precisamente:

– il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) che, in esecuzione del Memorandum d'Intesa di Londra, nomina un *«Commissario Generale del Governo alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato»*.

– la conseguente comunicazione ufficiale dd. 17.1.1955 alle Nazioni Unite con cui l'Osservatore italiano ed i Rappresentanti britannico, statunitense e jugoslavo informano il Consiglio di Sicurezza del passaggio delle consegne d'amministrazione civile avvenuto il 26.10.1954 in esecuzione del Memorandum d'Intesa, nonché del fatto che il giorno stesso il Governo italiano aveva costituito un apposito *«civilian government under a Commissioner General (Commissario generale)»* e che la parte jugoslava aveva *«similarly replaced military by civilian administration in the area which it administers»*.

L'errore di fatto era ed è pertanto immediatamente rilevabile anche dalla semplice verifica istruttoria doverosa, ma evidentemente omessa, quantomeno del testo del DPR 27 ottobre 1954 istitutivo del Commissario Generale.

L'errore era ed è inoltre rilevabile dalla lettura della stessa sentenza di Corte Costituzionale n. 53/1964 che il Collegio ha voluto altrimenti richiamare, pur erroneamente, a fondamento della decisione (v. sopra al punto 3.1), e che si deve perciò ritenere essergli interamente nota.

In detta sentenza infatti la Corte Costituzionale rileva sul punto che, a seguito del Memorandum di Londra, *«[...] i poteri esercitati mediante un Commissario generale del Governo nella zona passata all'amministrazione italiana si collegarono (o ne furono la continuazione) a quelli esercitati dai Comandi militari alleati [...] giusta l'art. 1 dello "Strumento per il regime provvisorio del Territorio libero di Trieste", allegato al Trattato stesso, il quale appunto stabilisce che "fino all'assunzione dei poteri da parte del governatore, il Territorio libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza". In questo quadro va considerata la particolare natura ed estensione dei poteri del Commissario generale di Governo e segnatamente di quelli legislativi: continuazione dei poteri esercitati già dai Comandi alleati.»*

3.6. Le affermazioni decisorie contrarie al vero che «L'Italia confermava quindi i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni ed internazionali, ed in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963 che istituiva la Regione a Statuto speciale Friuli

Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, confini poi confermati dal trattato istitutivo della comunità europea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975.».

Con tali affermazioni il Collegio replica l'errore di fatto sull'asserita, inesistente fissazione di confini italo-jugoslavi nel 1954 (v. sopra al punto 3.4) e vi aggiunge nuovi errori di fatto revocatori per quanto riguarda:

– la L.cost. 1/1963 pubblicata in G.U. 1° febbraio 1963, n.29, il cui testo in realtà non contiene (ed ovviamente non poteva contenere) alcuna conferma di detti confini, bensì il vincolo esplicito (artt. 1 e 4) agli obblighi costituzionali, giuridici ed internazionali dello Stato, nonché la distinzione esplicita tra il territorio costituzionale della Repubblica Italiana (art. 1) ed i Comuni del Free Territory amministrato (art. 2), al quale è stato perciò necessario estendere poi separatamente la legge costituzionale italiana con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste dell'11 marzo 1963, n. 7.

– il “Trattato istitutivo della comunità europea del 1957”, che è in realtà il Trattato costitutivo della Comunità economica europea (TCEE) ratificato ed eseguito nell'ordinamento italiano con L. 1203/1957, e non solo non contiene alcuna conferma di detti presunti confini, ma riconosce all'art. 234 la prevalenza degli obblighi internazionali contratti dagli Stati membri prima del 10 gennaio 1958, qual'è il Trattato di Pace qui in esame; la norma è replicata e perpetuata nell'ordinamento comunitario e nell'ordinamento italiano vigenti dagli artt. 307 TCE e 351 TFUE.

– il “Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975”, che è in realtà l'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e non contiene alcuna conferma di detti presunti confini del 1954, bensì l'impegno all'adempimento in buona fede degli obblighi internazionali, ed al rispetto della sovranità e delle frontiere, che per Trieste si identificano perciò con gli obblighi e con le frontiere del Trattato di Pace del 1947 (i quali non possono venire nemmeno cronologicamente confusi con le successive previsioni del Trattato detto di Osimo del novembre 1975, entrato in vigore nel 1977: v. sotto al punto 3.8).

Anche questi errori di fatto erano e sono dunque immediatamente rilevabili sia dalle evidenze degli atti di causa, nei quali la L.cost. 1/963, il TCEE e l'Atto Finale di Helsinki sono espressamente e dettagliatamente richiamati e citati (in particolare nella rassegna normativa SG/2016/LC/M-IV.1-it), sia dalla verifica istruttoria, doverosa ma evidentemente omessa, dei contenuti testuali della stessa L.cost. 1/1963, del Trattato comunitario e dello strumento di Helsinki, che sono anch'essi legge dello Stato italiano in forza dei rispettivi strumenti di ratifica ed esecuzione.

3.7. L'affermazione decisoria contraria al vero, poiché proposta a sostegno apparente dell'errore di fatto sulla L.cost. 1/1963 sopra individuato al punto 3.6., che «l'interpretazione dell'art. 70 della legge costituzionale 1/1963 è stata poi autorevolmente resa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 53/1964.»

Tale affermazione infatti lascia intendere che con detta sentenza la Corte Costituzionale abbia confermato la sopra rilevata affermazione decisoria erronea del Collegio sui

contenuti della L.cost. 1/1963, alla quale aggiunge così un nuovo errore di fatto revocatorio che doveva risultare anch'esso immediatamente evidente dalla verifica istruttoria doverosa del testo della sentenza citata.

Sul punto infatti detta sentenza afferma invece che «*Le norme contenute in quell'articolo devono essere interpretate, com'è ovvio, nel sistema dello Statuto, e comportano il passaggio dei poteri amministrativi dal Commissario generale del Governo al Commissario del Governo per la Regione, al Prefetto e alla Regione nell'ambito della rispettiva competenza, quale è stabilita dall'ordinamento regionale e dall'ordinamento statale. [...]. Con che la peculiarità della situazione del Territorio triestino è riconosciuta anche dallo Statuto speciale. [...] L'interpretazione che occorre dare [...] all'art. 70 porta a ritenere – anche in assenza di un'esplicita dichiarazione di convalida –, che il carattere extra ordinem del regime del Territorio di Trieste è stato riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato dal legislatore costituzionale; che, anzi, sotto il profilo di una particolare amministrazione, è stato altresì confermato.*»

3.8. Le affermazioni decisorie contrarie al vero che «con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, concluso tra Italia e Jugoslavia, veniva confermato il confine del 1954», che «si stabiliva che il Memorandum d'intesa di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto, e di conseguenza l'Italia e la Jugoslavia incorporavano formalmente le zone (rispettivamente zona "A" e zona "B") precedentemente amministrate in via provvisoria» e che «veniva in tal modo definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "Territorio Libero di Trieste", tanto che, a seguito di richiesta dei Delegati Permanenti di Italia e Jugoslavia, nel giugno del 1977 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU rimuoveva dall'elenco degli argomenti all'ordine del giorno i punti afferenti la relativa questione e la nomina del Governatore.»

Tali affermazioni, oltre a replicare una volta di più l'errore di fatto sull'asserita, inesistente fissazione di confini italo-jugoslavi nel 1954 (v. sopra ai punti 3.4 e 3.6) vi aggiungono un'intera sequenza decisiva di nuovi errori di fatto, espliciti od impliciti.

Anche in questo caso gli errori di fatto erano e sono tutti rilevabili immediatamente sia dalle evidenze degli atti di causa, nei quali il Trattato detto di Osimo è espressamente e dettagliatamente richiamato e citato (in particolare nella rassegna normativa SG/2017/LC/M-V-it), sia dalla verifica istruttoria del testo di quel Trattato, doverosa ma evidentemente omessa benché sia anch'esso legge dello Stato italiano.

Si tratta, anzitutto, del «*Traité pour la délimitation de la frontière pour la partie non indiquée comme telle dans le Traité de paix du 10 février 1947 (avec annexes, échanges de lettres et acte final)*», sottoscritto ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ma ratificato ed eseguito con L. n. 73/1977.

Questo particolare strumento è una convenzione (politica) bilaterale, che costituisce perciò obbligazioni soltanto tra i due Stati contraenti, senza produrre effetti giuridici sul precedente Trattato di Pace multilaterale del 1947 e sui relativi diritti ed obblighi degli Stati terzi, incluso il Free Territory of Trieste.

La stesso Trattato dichiara perciò tali suoi limiti connaturati di efficacia stabilendo con il proprio art. 7 che «*A la date de l'entrée en viguer du present Traité, le Memorandum d'Accord de Londres du 5 octobre 1954 et ses annexes cessent d'avoir effet dans les relations entre la Republique Italienne et la Republique Socialiste Federative de Jugoslavie.*».

Il testo completo della norma conferma dunque con evidenza immediata la limitazione degli effetti della convenzione bilaterale italo-jugoslava all'ambito giuridico delle sole relazioni bilaterali, escludendone così ogni altro effetto non solo di diritto internazionale, ma anche nel diritto interno dei due Paesi ove altrimenti confliggerebbe con le leggi di ratifica ed esecuzione del Trattato di Pace multilaterale vigente.

Per lo stesso motivo, inoltre, il testo del Trattato non fa alcuna menzione del Free Territory of Trieste ed indica il confine oggetto della convenzione bilaterale col solo riferimento ai propri Allegati da I a IV, che ne definiscono *ex novo* il tracciato senza alcun riferimento alla linea di demarcazione tra le due zone di amministrazione provvisoria stabilite in esecuzione del Trattato di Pace del 1947 e poi del Memorandum del 1954.

Il Collegio ha inoltre fondato surrettiziamente la propria affermazione decisoria erronea circa i contenuti dell'art. 7 sull'omessa citazione della parte della norma che conferma invece l'efficacia del Memorandum (cioè del titolo di sub-amministrazione civile provvisoria dipendente dal Trattato di Pace) al di fuori delle relazioni bilaterali italo-jugoslave.

Non vi è pertanto dubbio che costituiscano errori di fatto revocatorî connessi ed immediatamente rilevabili sia negli atti di causa, sia dalla doverosa, ma evidentemente omessa, verifica istruttoria della verità dei fatti, anche le affermazioni decisive del Collegio che il Trattato di Osimo abbia posto fine ad ogni effetto del Memorandum d'intesa, abbia quindi prodotto incorporazione formale ai due Stato contraenti delle zone da essi precedentemente amministrate ed abbia così sancito inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste.

La mancata verifica istruttoria della verità dei fatti da parte del giudice è inoltre riconfermata dalle contraddizioni evidenti tra detti stessi errori, ed in particolare tra la ripetuta affermazione errata (v. sopra ai punti 3.4, 3.6 e 3.8) che il Memorandum del 1954 avesse fissato i confini tra Italia e Jugoslavia, e l'ammissione qui che si trattasse invece di amministrazione provvisoria.

Altrettanto vale per l'affermazione, errata sotto ben tre profili, che la così asserita inesistenza del Free Territory of Trieste sia stata confermata, a seguito del Trattato di Osimo, con la cancellazione della nomina del Governatore del Free Territory of Trieste dall'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza.

Sull'irrelevanza della nomina del Governatore per l'esistenza giuridica del Free Territory si veda infatti quanto già esposto sopra al punto 3.3.

Quanto all'affermazione diretta in esame, essa conferma soltanto l'omessa verifica istruttoria doverosa di due fatti notori e rappresentati anch'essi con evidenza negli atti di causa, è cioè del fatto che l'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza è soltanto un'agenda degli argomenti di discussione urgenti, priva perciò di implicazioni giuridiche, e del fatto che per tale motivo la reinseribilità della nomina del Governatore del Free Territory è stata riconfermata dalla *Security Council and Political Committees Division* delle Nazioni Unite con lettera prot. PO 210 PI del 20.5.1983 (successiva perciò di 6 anni all'entrata in vigore del Trattato detto di Osimo).

3.9. Le affermazioni decisive contrarie al vero che la presente controversia sia «priva di ogni ragione, oltre che di ogni fondamento» in base al principio di effettività, poiché lo Stato italiano avrebbe acquisito la sovranità territoriale su Trieste esercitandola pacificamente ed ininterrottamente con propri organi senza che venisse applicato il Trattato di pace, rimasto perciò mera «previsione astratta» priva di riscontro nel mondo reale.

Tali affermazioni sono radicalmente smentite dall'intero corpus normativo di esecuzione dal 1947 ad oggi del Trattato di Pace nell'ordinamento italiano vigente, così come integralmente richiamato e depositato negli atti di causa, con effettività, efficacia ed evidenza che nel 2017, a seguito della citazione di primo grado nella presente causa sono state riconfermate dallo stesso Governo italiano convenuto e dal Parlamento italiano con due provvedimenti legislativi assolutamente espliciti, e precisamente:

– con il Decreto interministeriale 13 luglio 2017 - Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (G.U. 31 luglio 2017, n.177), emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».

– con l'art.1. comma 66, lettera b. della Legge n. 205/2017, che modifica il comma 618 dell'art. 1 della Legge 190/2014 subordinandone l'esecuzione al rispetto «*del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054*».

Anche queste affermazioni del Collegio concretano perciò errore di fatto revocatorio immediatamente rilevabile sia dalle evidenze negli atti di causa (ed in particolare nella rassegna normativa SG/2017/LC/M-V-it), sia dalla verifica istruttoria doverosa, ma evidentemente omessa, dei contenuti testuali delle leggi invocate.

3.10. L'affermazione decisoria contraria al vero che non sussista violazione del corpus normativo di esecuzione del Trattato di Pace nell'ordinamento italiano, ove è eseguito con DlgsCPS n1 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, poiché «il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi».

Tale affermazione, oltre ad essere totalmente e palesemente errata per tutto quanto già sopra rilevato, è una *summa* conclusiva – ed ancor più azzardata – degli altri errori di fatto revocatori qui impugnati per tale loro natura.

Rimane invece riservato ad impugnazione ordinaria l'utilizzo da parte del Collegio di tale affermazione, radicalmente errata in fatto, per motivare quello che diviene un rifiuto perciò del tutto arbitrario di applicare le leggi vigenti invocate.

3.11. Le affermazioni decisorie contrarie al vero con cui il Collegio motiva in subordine un proprio asserito «difetto assoluto di giurisdizione» dichiarando che «[...] non spetta [...] all’Autorità Giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono comprese quelle di adesione ai trattati internazionali e di politica fiscale» in quanto la domanda di causa porrebbe in discussione «il diritto dello Stato italiano ad esercitare la propria potestà impositiva su una parte del territorio che – sulla base delle leggi vigenti – appartiene alla sovranità della Repubblica Italiana.»

La natura di tali affermazioni quale errori di fatto revocatori prevale qui funzionalmente anche sugli aspetti riservati invece ad impugnazione ordinaria (come l'anticipazione del giudizio con ragionamento circolare, e la contraddizione tra l'affermare difetto di giurisdizione assoluto in materia di trattati internazionali e contemporaneamente deciderne dichiarando “superato” un Trattato di Pace multilaterale ratificato ed eseguito nell'ordinamento vigente: v. sopra al punto 3.11).

L'errore di fatto, invero clamoroso, è qui immediatamente evidente dalla semplice lettura della domanda di causa, che chiede invece testualmente l'accertamento di leggi vigenti dell'ordinamento italiano e la loro corretta applicazione a tutela di diritti ed interessi che esse riconoscono, e con ciò degli stessi principî di legalità e certezza del diritto, altrimenti violato, che è posto a fondamento della Costituzione della Repubblica Italiana.

Al giudice italiano in servizio nella giurisdizione del Free Territory of Trieste – sub-affidato fiduciarmente all'amministrazione del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti D'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – non si chiede infatti di compiere un'azione eversiva contro lo Stato italiano (nemmeno convenuto), bensì di garantire, come di competenza, la pacifica e doverosa riconduzione alle leggi dei comportamenti errati e dannosi di alcuni suoi organi amministrativi locali e nazionali.

Rimanendo inoltre evidente che, a Trieste come altrove, ogni abdicazione al potere costituzionale indipendente del giudice di difendere il cittadino e le imprese anche da violazioni di leggi e diritti compiute, in qualsiasi materia, da organi o poteri dello Stato significherebbe sovvertire i principi fondanti dello Stato di diritto, garantendo di fatto a violatori privilegiati una dominanza arbitraria impunita sulla legge e sulla società civile.

4. Sulla sospensione dell'esecuzione e dei termini di impugnazione ordinaria.

Si rende a questo punto del tutto evidente che l'esecuzione della sentenza qui fondatamente impugnata per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. arrecherebbe agli attori danno rilevante e palesemente ingiusto, mentre la contestuale impugnazione ordinaria per Cassazione potrebbe risultare aggravio superfluo sia per la Suprema Corte, sia per gli attori,

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, richiamando ogni argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria sinora dedotti in causa, da intendersi qui tutti integralmente riportati e trascritti così come ai fini di revocazione tutti gli atti di causa. gli attori-appellanti, legittimati e difesi *ut supra*,

CITANO:

1) Il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

2) Il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

3) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

4) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

5) L'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

6) L'Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 0634098100 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma

agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

7) **L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

8) **L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del suo Presidente in carica *pro tempore*, convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Trieste in Via Sant'Anastasio 5,

a comparire dinanzi codesta Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, nella sua nota sede in Trieste, Foro Ulpiano n. 1 (CAP: 34133), Sezione e Consigliere Relatore designandi, all'udienza del giorno 14 dicembre 2020, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme stabilite degli artt. 347 e 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza sopraindicata, con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. nonché dal diritto di proporre impugnazione incidentale, e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, *contrariis reiectis*,

1) ritenuta legittima, ammissibile e non manifestamente infondata la domanda di revocazione proposta:

— **sospendere preliminarmente** ex artt. 401 e 373 c.p.c. l'esecuzione dell'impugnata sentenza di codesta Corte d'Appello n. 278/2020 nel procedimento RG n. 139/2019, pubblicata il 19.06.2020;

— **sospendere preliminarmente** ex art. 398 ultimo comma c.p.c. il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza n. 278/2020, pubblicata il 19.06.2020, di codesta Corte d'Appello nel procedimento RG n. 139/2019;

2) revocare per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. l'impugnata sentenza di codesta Corte d'Appello n. 278/2020 nel procedimento RG n. 139/2019, pubblicata il 19.06.2020 e, per l'effetto, condannare i convenuti alla rifusione del compenso e delle spese della presente causa e dei precedenti gradi del giudizio,

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è indeterminabile, e quindi va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad Euro 777,00,

Si deposita ex art. 399 c.p.c. in allegato al presente atto di citazione copia autentica della sentenza impugnata.

Si deposita il fascicolo relativo al giudizio di primo e secondo grado.

Trieste, 30 luglio 2020

[firme: omissis]

PROCURE SPECIALI:

[omissis]

RELATE DI NOTIFICA:

[omissis]